CAMERA DEI DEPUTATI N. 1979

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTIELLO, LUIGI CESARO, FUCCI, GALATI, PALMIZIO, SARRO

Disciplina dei musei del mare

Presentata il 21 gennaio 2014

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge cerca di dare una risposta alle numerose richieste di informazione sullo stato delle conoscenze riguardanti il mondo marino e i suoi problemi.

La presente proposta di legge è stata predisposta per contenere una serie di misure finalizzate alla promozione e alla diffusione dei valori naturalistici, culturali, educativi e ricreativi marino-costieri. Nonostante gli 8.600 chilometri di sviluppo costiero che pongono l'Italia al primo posto tra i Paesi del Mediterraneo nel rapporto, tra costa e territorio, nel nostro Paese la coscienza ambientale riferita ai sistemi costieri è piuttosto bassa.

Se si eccettuano i programmi di sviluppo edilizio selvaggio o l'indiscriminato uso della risorsa costa/mare a fini economici, certamente non indirizzati a un'ottica di sviluppo sostenibile, in Italia la zona costiera si può considerare quasi « terra di nessuno ». Questo in parte per la potestà su di essa esercitata dallo Stato nel corso dell'ultimo secolo tramite una struttura militare, quindi non tesa allo sviluppo, ma alla mera conservazione del bene e spesso in modo alquanto miope.

D'altro canto, gli enormi interessi economici, turistici e industriali accumulatasi sulla fascia costiera dagli anni cinquanta in poi hanno portato lo Stato e gli enti locali ad attuare una politica urbanistica tendente a « lasciar fare ».

Certamente la centralità dell'educazione ambientale, e per conseguenza la diffusione della crescita ambientale sul territorio, sono elementi irrinunciabili per giungere a un uso sostenibile delle risorse marine e costiere.

I musei del mare sono, dal punto di vista della relazione con il mare, le coste e l'ambiente, un interessantissimo laboratorio di studio delle possibilità per il futuro e di lezioni da apprendere dal passato.

Attualmente sono pochi in Italia i centri presso i quali i cittadini possono ottenere informazioni sugli ambienti marini e costieri. Fra i centri di maggiore importanza possiamo ricordare: l'acquario di Genova, gli acquari civici di Livorno e di Messina, la stazione zoologica di Napoli, l'acquario di Trieste e i musei del mare di san Benedetto del Tronto, delle riserve marine di Miramare e di Pioppi (Salerno) nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

Nell'articolo 1 si definiscono i musei del mare come istituzioni permanenti senza scopo di lucro, che svolgono un servizio in favore della comunità per incentivare e per valorizzare la diffusione dei valori della cultura, scientifici e naturalistici.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, a censire tutte le strutture museali presenti sul territorio nazionale nonché a costituire la lista nazionale dei musei del mare, curandone il costante aggiornamento.

Gli stessi musei possono svolgere, in caso di idoneità dichiarata dagli enti competenti, attività di vigilanza sul territorio per le specie protette.

La gestione dei musei del mare, come si evince dall'articolo 2, è affidata alle aree naturali protette terrestri e marine del territorio di appartenenza.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di deduzioni fiscali, stabilite dall'articolo 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizione dei musei del mare).

- 1. I musei del mare sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della comunità per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura, della storia, dell'archeologia e delle tradizioni del mare, delle coste e dei loro ambienti naturali. Essi svolgono un particolare ruolo nella sensibilizzazione, nell'educazione e nella divulgazione scientifica delle problematiche connesse alla tutela della biodiversità marina e costiera italiana.
- 2. I musei del mare acquisiscono, conservano, comunicano ed espongono le testimonianze materiali e immateriali di cui al comma 1 a fini di studio, di educazione e di svago, sono aperti al pubblico e possono compiere attività di ricerca inerenti alle proprie finalità.
- 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire le strutture museali sul territorio nazionale rispondenti alle finalità e ai criteri di cui al comma 1 e a istituire la lista nazionale dei musei del mare, curandone il costante aggiornamento.
- 4. I musei del mare possono svolgere, qualora ne sia dichiarata l'idoneità dalle competenti autorità ambientali nazionali, attività di osservatorio e di presidio sul territorio per le specie protette inserite nelle liste previste dalla normativa dell'Unione europea vigente in materia e dalle convenzioni ambientali internazionali ratificate dall'Italia.

ART. 2.

(Gestione dei musei del mare).

- 1. La gestione dei musei del mare è affidata alle aree naturali protette terrestri e marine nelle quali essi ricadono.
- 2. Qualora il museo del mare non ricada nel territorio di un'area naturale protetta terrestre o marina, la gestione del museo è affidata all'area naturale protetta terrestre o marina più vicina con preferenza per quella di rilievo nazionale.

ART. 3.

(Benefici fiscali).

1. Ai musei del mare si applicano le deduzioni fiscali previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'articolo 154 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.



17PDT.0019040